

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI

Mod_DPI_155a_Rev03_CGA_Beni

Art.1	ORDINI
Art.2	DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELL'ORDINE
Art.3	PREZZI
Art.4	IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE
Art.5	DATE E LUOGO DI CONSEGNA
Art.6	CONTROLLO MATERIALE IN CONTO LAVORAZIONE
Art.7	CONSEGNE PARZIALI E FATTURAZIONI PARZIALI
Art.8	COMPILAZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.9	CERTIFICAZIONE
Art.10	IMBALLO E TRASPORTO
Art.11	VERIFICHE ISPETTIVE E EVENTUALE COLLAUDO
Art.12	PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Art.13	GARANZIA DEI BENI
Art.14	POLIZZA ASSICURATIVA
Art.15	SISTEMA QUALITÀ
Art.16	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art.17	FACOLTÀ DI RECESSO
Art.18	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art.19	RESTITUZIONE ATTREZZATURE, MATERIALI E DOCUMENTAZIONE
Art.20	CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO DI ACQUISTO
Art.21	SUB-CONTRAENTI
Art.22	RISERVATEZZA
Art.23	PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Art.24	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Art.25	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Art.26	COMUNICAZIONI
Art.27	TRATTAMENTO DATI EX D.LGS N.196 DEL 30 GIUGNO 2003

1. ORDINI

1.1 I termini e le condizioni presenti si applicheranno a tutti gli ordini di acquisto di materiali, macchinari di ogni genere (di seguito "Beni") emessi da De Pretto Industrie S.r.l. (di seguito "DPI") secondo il proprio sistema gestionale oppure con altro mezzo equivalente per iscritto (di seguito tutti "Ordine"). Nonostante qualsiasi contraria previsione contenuta nelle condizioni di vendita del Fornitore, il

Fornitore concorda che la sua accettazione dell'ordine d'acquisto di DPI costituisce (1) espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita e (2) espressa accettazione da parte del Fornitore dei termini e delle condizioni qui stabiliti.

1.2 Salvo diverso accordo tra le parti un ordine sarà considerato definitivo e vincolante con la ricezione da parte di DPI, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'ordine, della conferma dell'ordine da parte del Fornitore per iscritto. L'accettazione dovrà essere apposta preferibilmente dal Fornitore direttamente sul modulo di conferma d'ordine allegato all'ordine di acquisto di DPI.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELL'ORDINE

2.1 Il Fornitore ha l'onere di:

- essere in possesso di tutti i documenti allegati e/o citati nell'ordine;
- verificare la corrispondenza dei documenti in suo possesso e con quelli indicati in ordine;

2.2 In caso di difformità tra i documenti posseduti e quelli citati, o in caso di mancanza degli stessi, il Fornitore dovrà richiedere a DPI la documentazione corretta.

2.3 In caso di discrepanza tra i documenti citati nell'ordine, sarà onere del Fornitore chiedere l'ordine di prevalenza tra gli stessi a DPI, qualora non già previsto nell'ordine.

3. PREZZI

3.1 Il prezzo applicabile è il prezzo indicato nell'ordine di acquisto di DPI o risultante da formule di calcolo stipulate nell'ordine di acquisto. Tale prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura. Le disposizioni di cui agli articoli 1664 c.c. (onerosità e difficoltà dell'esecuzione) e 1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta – contratto con prestazioni corrispettive) non si applicano all'ordine di acquisto, tenuto conto dell'assunzione del Fornitore dei rischi in relazione alle circostanze atte ad incidere sulla fornitura (ivi compresi eventuali oscillazioni dei prezzi).

3.2 Il pagamento sarà effettuato esclusivamente su conti correnti intestati nominativamente al Fornitore e presso una banca non residente in uno dei Paesi iscritti nella "black list" dall'Amministrazione Fiscale italiana, salvo che il Fornitore non risieda o abbia sede in uno di detti Paesi.

3.3 Il Fornitore accetta espressamente che DPI potrà compensare ogni suo debito nei confronti del Fornitore con ogni eventuale debito del Fornitore nei confronti di DPI derivante da qualsiasi titolo.

4. IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE

4.1 Il Fornitore è tenuto ad assicurare la custodia della merce inviata da DPI in conto lavorazione o in conto deposito e, in ogni caso, dei Beni di cui DPI ha già effettuato il pagamento ancora situati presso il Fornitore. In particolare, il Fornitore garantisce che la merce e/o i Beni sopra indicati:

- a) vengano accuratamente custoditi e mantenuti in condizioni appropriate tali da assicurare che essi non subiscano danni e da evitare che si deteriorino in conseguenza di condizioni climatiche e ambientali in genere inadatte o per l'uso di contenitori non appropriati;
- b) vengano contrassegnati in modo da consentire l'agevole e inequivocabile identificazione della proprietà degli stessi in capo a DPI.

5. DATE E LUOGO DI CONSEGNA

5.1 Le date di consegna sono specificate nell'ordine di acquisto. L'accettazione dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore comporta impegno irrevocabile del Fornitore a rispettare le date di consegna indicate.

5.2 Le date di consegna specificate nell'ordine di acquisto devono intendersi come essenziali per tale ordine di acquisto e possono essere modificate solo con l'accordo scritto di entrambe le parti.

5.3 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini di consegna indicati nell'ordine di acquisto, il Fornitore dovrà corrispondere a DPI un importo a titolo di penale così come indicato nell'ordine. Se nulla viene stabilito nell'ordine, sarà applicata al Fornitore una penale pari all'1% (uno per cento) del prezzo dell'ordine per ogni settimana (5 giorni lavorativi) di ritardo, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del prezzo dell'ordine. Resta salvo il diritto di DPI al risarcimento del maggior danno e, in caso di applicazione della penale nella misura massima, alla risoluzione del contratto.

5.4 I Beni, incluse la certificazione e la documentazione specifica richieste nell'ordine di acquisto, dovranno essere consegnati alla data di consegna specificata nell'ordine di acquisto, presso lo stabilimento DPI di Schio (VI) o presso diversa destinazione indicata nell'ordine di acquisto.

5.5 I Beni dovranno essere consegnati accompagnati da regolare documento di trasporto o fattura accompagnatoria con la tassativa indicazione di: i) numero d'ordine d'acquisto di DPI, ii) numero della posizione dell'ordine di acquisto di DPI, iii) quantità relative alle

varie posizioni dell'ordine di acquisto, iv) descrizione del bene come indicato nell'ordine di acquisto di DPI, v) causale di trasporto, vi) numero colli; vi) peso dei beni consegnati.

6. CONTROLLO MATERIALE IN CONTO LAVORAZIONE

6.1 Al momento della consegna da parte di DPI di merce in conto lavorazione al Fornitore, questi ha l'onere i) di verificare la presenza di un documento di trasporto che ne determini la natura e la quantità e la causale di trasporto nonché la corrispondenza tra il materiale effettivamente consegnato e quello che risulta nel documento di trasporto nonché ii) di segnalare immediatamente a DPI eventuali difformità prima della firma. Nel caso in cui merce attribuibile a DPI sia consegnata senza contestuale documento di trasporto che ne determini la natura e la quantità e la causale di trasporto, il Fornitore dovrà comunicare il fatto all'ufficio acquisti di DPI al momento della ricezione.

6.2 E' a carico del Fornitore l'approvvigionamento di merce che risulti mancante, dopo la firma del documento del trasporto di DPI o di sub fornitore incaricato da parte di DPI, rispetto a quanto risulta nel documento di trasporto e/o nell'eventuale documentazione fotografica inviata a supporto da DPI.

7. CONSEGNE PARZIALI E FATTURAZIONI PARZIALI

7.1 Consegne e fatturazioni parziali non sono ammesse, salvo diversa autorizzazione scritta di DPI. In tal caso i documenti di trasporto e le fatture dovranno fare riferimento alla specifica riga d'ordine corrispondente al prodotto consegnato. Il documento di trasporto dovrà, inoltre, indicare se la merce è in acconto o a saldo.

8. COMPILAZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

8.1 La conferma dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore, i documenti di trasporto e le fatture devono indicare il numero e la riga (posizione) di riferimento dell'ordine di acquisto.

8.2 Le fatture devono riportare i prezzi indicati nell'ordine di acquisto.

8.3 Gli ordini di acquisto evasi con documenti compilati in modo non corretto possono comportare difficoltà nella accettazione del materiale ed essere causa di ritardo nei pagamenti.

9. CERTIFICAZIONE

9.1 La certificazione e la documentazione specifica richieste nell'ordine di acquisto devono accompagnare i Beni al momento della consegna.

9.2 La mancanza della certificazione e/o documentazione richieste, nonché la loro inesatta od incompleta compilazione, verranno considerate inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze di legge.

10. IMBALLO E TRASPORTO

10.1 Se non diversamente concordato per iscritto, il prezzo si intende incluso di imballo e trasporto.

10.2 A meno che DPI non richieda con l'ordine di acquisto un imballo speciale, il Fornitore dovrà fornire i Beni con un imballo adeguato, tenendo conto della natura dei Beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i Beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico, condizioni di trasporto o di stoccaggio, vibrazioni o shocks, etc. In ogni caso i Beni dovranno essere impacchettati, imballati e marcati per la consegna con modalità che siano (i) conformi a una buona pratica commerciale e (ii) adeguate ad assicurare l'arrivo della consegna integra alla destinazione indicata.

11. VERIFICHE ISPETTIVE E EVENTUALE COLLAUDO

11.1 DPI ed eventuali organismi terzi di ispezione e valutazione da essa delegati hanno il diritto di effettuare visite ispettive, dando un ragionevole preavviso, presso i locali del Fornitore per verificare lo stato di avanzamento della fornitura e/o il sistema di qualità ed il Fornitore dovrà garantirne il libero accesso e adeguato accompagnamento.

11.2 Nel caso in cui i Beni siano oggetto di collaudo presso la sede del Fornitore o la sede di un suo sub fornitore o la sede di DPI o del cliente finale di DPI, il Fornitore si impegna ad eseguirlo sulla base delle procedure predisposte per iscritto dal Fornitore e approvate da DPI o predisposte per iscritto da DPI e accettate dal Fornitore contestualmente all'invio dell'ordine di acquisto ("Piano di Controllo Contrattuale"). Il Fornitore dovrà convocare DPI per l'esecuzione delle ispezioni previste dal Piano di Controllo Contrattuale rispettando il preavviso ivi indicato.

12. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

12.1 Se non diversamente concordato per iscritto nell'ordine di acquisto, il passaggio di proprietà avrà luogo al momento della consegna dei Beni allo stabilimento DPI di Schio (VI) – via A. Fogazzaro 5, o alla destinazione altrimenti concordata.

12.2 Il trasferimento del rischio avrà luogo in conformità con le regole INCOTERMS 2020 applicabili alla fornitura. Se nessuna regola INCOTERMS 2020 è applicabile o se nessuna di esse è specificata, il passaggio del rischio seguirà il passaggio di proprietà.

13. GARANZIA DEI BENI

13.1 Il Fornitore garantisce, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, che i Beni forniti (i) sono conformi alle specifiche, ai progetti, ai disegni e alle informazioni del Fornitore o forniti da DPI, nonché a tutti i requisiti e condizioni scritti sull'ordine di acquisto, (ii) sono di buona manifattura e privi di qualsivoglia difetto di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di funzionamento, (iii) sono di qualità adatta all'utilizzo richiesto da DPI. Per il medesimo periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, il Fornitore garantisce, inoltre, il buon funzionamento del Bene a norma dell'art. 1512 c.c.

13.2 Pertanto, all'interno del suddetto periodo di garanzia di 24 mesi, il Fornitore deve eliminare i difetti dei Beni forniti e/o porre rimedio all'inosservanza dei dati tecnici, sostenendone tutti i costi (incluso il trasporto), per mezzo di riparazione e/o sostituzione e/o riprogettazione dei Beni non conformi. DPI notificherà tali circostanze al Fornitore entro un mese dalla data della relativa scoperta. Le parti riparate o sostituite sono garantite alle stesse condizioni della fornitura principale.

13.3 In caso di mancato tempestivo adempimento degli obblighi che precedono, DPI è autorizzata ad eliminare o a far eliminare i vizi e/o difetti e a provvedere alla sostituzione delle parti non conformi all'ordine, a spese e a rischio del Fornitore.

13.4 Si applicano le norme di legge in materia di risarcimento dei danni patiti da DPI a causa di vizi e/o difetti dei Beni forniti nonché in materia di responsabilità del Fornitore in caso di conseguenti pretese risarcitorie da parte di terzi.

14. POLIZZA ASSICURATIVA

14.1 Il Fornitore dovrà stipulare, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, a propria cura e spese, con primarie compagnie assicuratrici di gradimento di DPI, le seguenti Polizze:

- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi - RCT - con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per evento. La polizza dovrà prevedere, con clausola espressa, che si considerano terzi DPI, i suoi dipendenti, collaboratori, rappresentanti e/o incaricati. La copertura dovrà includere in garanzia danni da incendio e danni da interruzione di attività di terzi e/o di fornitura servizi
- Polizza Responsabilità Civile Prodotti – RCP, in caso di fornitura di semilavorati e/o prodotti finiti - con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per evento. La copertura dovrà includere in garanzia danni da interruzione di attività di terzi e/o di fornitura servizi.
- Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro – RCO, nel caso in cui le attività siano svolte con personale alle proprie dipendenze dirette - con un massimale minimo di Euro 1.500.000,00 per evento e per singolo lavoratore - la polizza dovrà prevedere in garanzia anche l'eventuale rivalsa fatta dall'INAIL per lesioni o infortuni al personale del Fornitore.
- Polizza di assicurazione Responsabilità Civile Professionale - RC PROF., in caso di attività di progettazione e/o calcolo - con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per evento che copra eventuali danni a terzi (comprese DPI e le sue Affiliate) derivanti da negligenze, errori ed omissioni del Fornitore. Tale polizza dovrà prevedere l'estensione ai danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi nonché le perdite patrimoniali cagionate a terzi (comprese DPI e le sue Affiliate) e determinate da:
 - errori, negligenze ed omissioni comprese multe ed ammende che il danneggiato sia tenuto a pagare in conseguenza di errori od omissioni commesse dal Fornitore;
 - danni conseguenti a divulgazione di notizie ed informazioni sensibili;
 - danni conseguenti ad atti dolosi e fraudolenti commessi dalla persona di cui il Fornitore debba rispondere;
- Polizza All Risks in caso di prodotti consegnati in conto lavorazione - il Fornitore dovrà attivare una copertura nella forma All Risks (furto compreso), che copra qualsivoglia danno (anche di natura catastrofale) che dovesse colpire i beni affidati, per tutto il periodo della giacenza.

14.2 Nelle polizze di assicurazione dovrà inoltre essere inserita la espressa clausola di Rinuncia al diritto di surroga/rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti della DPI, dei suoi dipendenti, collaboratori rappresentanti e/o incaricati.

14.3 Il Fornitore dovrà informare tempestivamente DPI di ogni fatto che faccia venir meno la copertura assicurativa (quali ad esempio: ritardo nei pagamenti dei premi, disdetta della polizza o modifiche delle condizioni), DPI si riserva la facoltà di attivare in nome e per conto del Fornitore le coperture che rispettino in toto i criteri assicurativi sopra esposti addebitando allo stesso il relativo costo.

14.4 Resta inteso che i massimali delle polizze di cui sopra, seppur adeguati ai rischi potenzialmente derivanti dall'esecuzione delle Prestazioni, non sono da intendersi quale limitazione di responsabilità del Fornitore.

14.5 Tale polizze, inoltre dovranno prevedere l'inopponibilità al terzo danneggiato (incluse DPI e le sue Affiliate) di eventuali franchigie.

14.6 Alla conclusione dell'ordine e ogni qual volta ne venga fatta richiesta da parte di DPI, il Fornitore fornirà i documenti comprovanti la sussistenza delle coperture e dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi (compresi quelli relativi a rinnovi e proroghe), ovvero copia della documentazione, relativa alla stipulazione di nuove polizze analoghe.

15. SISTEMA QUALITÀ

15.1 Il Fornitore deve dichiarare al momento della presentazione della propria offerta se il suo sistema di qualità è certificato da enti certificativi accreditati. In caso affermativo, è onere del Fornitore notificare immediatamente a DPI l'eventuale modifica, sospensione o ritiro della suddetta certificazione, durante la validità del contratto d'acquisto.

16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Nel caso in cui l'ordine di acquisto sia stato stipulato da DPI per l'esecuzione, anche non esclusiva, di un contratto pubblico, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 assume sin d'ora gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

16.2 Il Fornitore dovrà riportare, nella conferma d'ordine e nelle fatture, il codice CIG e/o CUP che troverà indicato nell'ordine di acquisto di DPI e dovrà comunicare a DPI gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento.

16.3 Il Fornitore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'ordine di acquisto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

16.4 Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Stazione Appaltante ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del contratto d'appalto principale sia inserita, a pena di nullità, la clausola di cui al punto 16.3 con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

16.5 Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n.136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative sono state eseguite da DPI o dal Fornitore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; il contratto è risolto allorché DPI o il Fornitore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso la parte che abbia notizia dell'inadempimento procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura –ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

17. FACOLTÀ DI RECESSO

17.1 DPI si riserva il diritto di recedere dal contratto, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, con notifica scritta al Fornitore. In tal caso, DPI rimborserà, con gli stessi termini di pagamento indicati nell'ordine di acquisto, i costi, debitamente comprovati, sostenuti dal Fornitore fino a quel momento, conservando il diritto al ritiro del materiale pagato.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 Qualora l'esecuzione della fornitura non proceda secondo le condizioni contrattuali e/o a regola d'arte, DPI diffiderà per iscritto il Fornitore ad adottare gli opportuni provvedimenti entro un determinato tempo non superiore a giorni 20 (venti), trascorso inutilmente il quale il contratto s'intende senz'altro risolto. In tal caso nulla sarà dovuto al Fornitore, senza alcun pregiudizio al diritto di DPI al risarcimento del danno sin d'ora predeterminato nella misura del 20% dell'ammontare dell'ordine di acquisto e salvo il diritto di richiedere il maggior danno. Fino a regolarizzazione di ogni pendenza, DPI tratterà in garanzia quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Fornitore.

19. RESTITUZIONE ATTREZZATURE, MATERIALI E DOCUMENTAZIONE

19.1 In caso di recesso o di risoluzione del contratto, su richiesta scritta di DPI, il Fornitore dovrà restituire immediatamente tutte le attrezzature e materiali (stampi, macchinari, etc.) e documentazione in sua detenzione di proprietà DPI.

19.2 DPI potrà richiedere, in ogni momento e per qualsiasi motivo, con semplice comunicazione scritta, la restituzione delle attrezzature, materiali e documentazione sopra indicati.

19.3 Il Fornitore dovrà avere cura di conservare il materiale in buono stato, non danneggiandolo nella fase successiva alla cessazione del rapporto ed imballandolo in modo adeguato ad un trasporto che ne preservi l'integrità.

20. CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO DI ACQUISTO

20.1 Non sono ammesse le cessioni di crediti, i mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento. Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi.

21. SUB-CONTRAENTI

21.1 Il Fornitore, salvo il consenso scritto di DPI, non affiderà direttamente o indirettamente a subcontraenti, a nessun livello, l'adempimento dell'ordine di acquisto o di alcuna sua parte.

21.2 Il Fornitore dovrà tenere DPI indenne da ogni possibile richiesta di risarcimento da parte dei suoi contraenti o fornitori.

22. RISERVATEZZA

22.1 Tutte le informazioni che DPI trasferirà al Fornitore, in qualsiasi modo, sia oralmente che su supporto cartaceo od elettronico, sono confidenziali e devono essere trattate come tali; per nessuna ragione il Fornitore potrà riprodurle o divulgarle a terzi.

22.2 L'eventuale divulgazione necessaria ai fini dell'esecuzione del presente contratto dovrà essere previamente autorizzata per iscritto da DPI.

22.3 Il Fornitore dovrà adottare adeguate procedure per salvaguardare la riservatezza delle informazioni trasmesse, rimanendo responsabile della divulgazione non autorizzata effettuata dai propri dipendenti e/o collaboratori.

23. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

23.1 Il Fornitore garantisce che i Beni forniti, i loro eventuali componenti, le informazioni e il know how per produrli rispettano - e comunque non violano in alcun modo - i diritti di proprietà intellettuale e industriale altrui e si impegna a tenere DPI indenne da qualunque pregiudizio che essa dovesse subire a causa dell'eventuale violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte del Fornitore. Nello specifico, in caso di contestazioni di violazione di proprietà intellettuale e/o industriale mosse a DPI da parte di asseriti titolari di privativa intellettuale e/o industriale sui Beni e/o su uno o più componenti fisici e/o informatici, il Fornitore manleverà DPI da ogni costo relativo alla lite (incluse spese legali giudiziali e stragiudiziali e di perizia, condanne al pagamento di somme e via discorrendo) autorizzando sin d'ora la compensazione delle somme in questione con quanto eventualmente dovuto da DPI al Fornitore in virtù dei rapporti contrattuali in essere.

23.2 I componenti a disegno e/o progettazione forniti da DPI non potranno essere elaborati né prodotti né diffusi con alcun mezzo (inclusi i social media) dal Fornitore, né direttamente né indirettamente per interposta persona o tramite intermediari, a favore terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, né in Italia né all'estero.

23.3 Il Fornitore manterrà la segretezza di qualsiasi informazione tecnica, compresi i processi di produzione ed il know how, rivelatagli da DPI nel corso del rapporto di fornitura e per i dieci anni successivi alla cessazione, per qualsiasi titolo (anche contenzioso) dei rapporti fra le parti.

24. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

24.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica ex D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, di essere stato informato del Modello di Gestione e Codice Etico adottato da DPI e dichiara espressamente di aderire a tutte le disposizioni in esso contenute. Il Codice Etico è disponibile sul sito www.deprettoindustrie.com.

24.2 Considerata l'estrema importanza della vigenza del suddetto Modello, in caso di violazione da parte del Fornitore delle norme del Modello, il contratto viene risolto con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., conservando sempre comunque DPI il diritto al risarcimento del danno.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Il presente contratto è soggetto alla giurisdizione e alla legge italiana. Sono da ritenersi esplicitamente escluse le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci qualora il Fornitore appartenga ad uno stato aderente alla suddetta Convenzione.

25.2 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o insorte in relazione allo stesso, saranno risolte in via esclusiva dal Tribunale di Vicenza.

26. DOMICILIO E FORMA PER LE COMUNICAZIONI

26.1 Le parti eleggono domicilio per ogni comunicazione presso la sede legale così come risulta dai registri della Camera di commercio o di ente equivalente in caso di Fornitori non Italiani e, quanto al domicilio informatico, all'indirizzo PEC risultante dai registri della medesima Camera di commercio.

26.2 Qualsiasi comunicazione inerente le attività ordinarie di adempimento al presente contratto dovrà avvenire per iscritto, anche via posta elettronica ordinaria, ed essere indirizzato all'Acquisitore di DPI indicato in ordine e/o a quello diverso che dovesse, eventualmente, essere successivamente indicato.

27. TRATTAMENTO DATI EX D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016

27.1 Ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento europeo 679/2016, nella misura in cui queste normative trovassero applicazione, le parti dichiarano che - sulla base di un legittimo interesse - tratteranno le informazioni personali delle quali hanno la disponibilità (incluse quelle dei rispettivi dipendenti, collaboratori e consulenti afferenti le attività lavorative, e dunque, a titolo di esempio: recapiti aziendali, funzione aziendale di appartenenza, sede di appartenenza) per sole finalità di adempimento a obblighi contrattuali e norme di legge, che questi trattamenti non richiedono la prestazione del consenso.

Ciascuna parte assume, in proprio, l'obbligo di informare i propri dipendenti dei trattamenti necessari ai fini dell'adempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione di questo contratto.

I dati saranno trattati manualmente e con mezzi elettronici, senza essere diffusi né comunicati a chicchessia, tranne che ad autorità pubbliche che ne facessero richiesta in forza di un provvedimento motivato e, per finalità di esercizio del diritto, incluso quello di difesa, a periti, consulenti e avvocati.

I dati personali saranno conservati per la durata prevista dalla prescrizione civilistica dell'azione aquiliana ex art. 2043 - 2051 del Codice civile, dopo di che saranno distrutti.

Agli interessati spettano i diritti di cui agli artt. 7-11 D.lgs. 196/03 e 12, 13 da 15 a 22 Reg. CE 679/2016, che potranno esercitare, anche tramite delegato, scrivendo al titolare del trattamento presso le rispettive sedi legali così come risultanti dal Registro delle imprese e/o da registri pubblici contenenti i recapiti della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. CE 679/2016 l'interessato ha la facoltà di rivolgersi all'autorità nazionale di protezione dei dati competente, per l'esercizio dei propri diritti.

27.2 Per garantire una effettiva possibilità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli 12 comma II, da 15 a 22 Reg. CE 679/2016, le parti si impegnano, a pena di risoluzione del contratto, a cooperare senza ritardo per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui alla normativa richiamata.

Data

Timbro e firma del Fornitore

Ai sensi dell'Articolo 1341 comma 2 del Codice Civile il Fornitore dichiara di accettare espressamente gli articoli:

3.1- Prezzo fisso e invariabile- Deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1664 c.c. (onerosità e difficoltà dell'esecuzione) e 1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta – contratto con prestazioni corrispettive)

5.3 – Facoltà di risolvere il contratto al raggiungimento dell'importo massimo, a titolo di penale, del 10% del prezzo del contratto

17.1 - Facoltà di recesso

18.1- Clausola risolutiva espressa

25.2- Foro competente

Data

Timbro e firma del Fornitore
